



COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON
DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA N.127 DEL 16/05/2013**

**Deliberazione N. 9
del 08/07/2014**

**OGGETTO: Regolamento per la collocazione di chioschi su aree
pubbliche per l'esercizio di attività commerciali.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **8** del mese di **luglio**, alle ore **17⁴⁵** in Milazzo, nella Casa
Comunale.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dottor **Valerio DE JOANNON** assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa **Lucia MESSINA**

VISTA la proposta di deliberazione n. 1 del 23.06.2014, di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel
documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta reca in calce il parere favorevole del responsabile dell'ufficio competente
previsto dall'art.12 della L.R. n.30 /2000;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del
Consiglio;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
 2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, stante la necessità e
l'urgenza di provvedere.
-



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° Ufficio di Staff - SUAP

Proposta di deliberazione Commissario Straordinario n° 1 del 23 giugno 2014

IL PROPONENTE

Il Sindaco Avv. Carmelo Pina

Oggetto: Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali.

VISTA e RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n.35 del 16/04/2014 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 dello Stato Comunale, è stato adottato lo schema di regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali da sottoporre al Commissario Straordinario nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza, previa pubblicazione dello stesso nei modi e con le procedure fissate dallo Statuto Comunale;

VISTO l'avvenuto deposito presso la Segreteria Generale – 1° Dipartimento "Affari Generali" del *Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali* nel periodo dal 18 aprile al 18 maggio 2014, giusto certificato di regolare deposito atti nella Segreteria Comunale del 10/06/2014;

DATO ATTO che nel periodo di deposito, dal 18 aprile al 18 maggio 2014, non sono state avanzate osservazioni e/o proposte da parte di alcuno da sottoporre al Commissario Straordinario competente ad assumere il provvedimento finale in ordine al predetto Regolamento;

VISTE le leggi regionali:

- 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata recepita la legge 8 giugno 1990, n.142;
- 7 settembre 1998, n.23;
- 23 dicembre 2000, n.30;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 26.03.2010, n.59 e ss.mm.ii;

VISTO l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali Vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter procedere in merito;

PROPONE
che il Commissario Straordinario
DELIBERI


- 1) Di approvare l'allegato *Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali* che si compone di n.21 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) Di dare atto che il presente non comporta alcun impegno di spesa e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1° del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000.
- 3) Di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti di gestione consequenziali.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di specifica competenza, ai Dirigenti dei Dipartimenti: 2° - *Finanze e Tributi*. 3°- *Polizia Locale*, 4°- *Lavori Pubblici e Patrimonio* ed ai responsabile degli Uffici di Staff: 1° - *SUAP e Attività Produttive*, 2° - *Politiche del Territorio* , 3° - *Ambiente*.
- 5) Di dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.r. 23.12.2000, n.30)
Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 23 giugno 2014

L'Istruttore Amministrativo
Dott. ssa Tiziana Lo Presti



Il Responsabile SUAP
Dott. Alfio Molera



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.r. 23.12.2000, n.30)
Si esprime parere

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del DIPARTIMENTO

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA
COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA**

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE



SUAP Sportello Unico
Attività Produttive



COMUNE DI MILAZZO

Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Definizione di chiosco

Art. 3 - Tipologia di attività

CAPO II - NORME TECNICHE

Art. 4 - Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

Art. 5 - Deroghe per strutture esistenti

CAPO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE E/O LOCALIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 6 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Art. 7 - Presentazione dell'istanza

Art. 8 - Formazione della graduatoria

Art. 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

CAPO IV- GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 10 - Manutenzione e responsabilità

Art. 11 - Subingressi e trasferimenti

Art. 12 - Sospensione e cessazione dell'attività

Art. 13 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 14 - Spese

Art. 15 - Durata della concessione e rinnovi

Art. 16 - Decadenza e revoca

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Sanzioni

Art. 18 - Diritti del Comune

Art. 19 - Applicazione di norme regionali e statali

Art. 20 - Norme transitorie, Variazioni

Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Nell'ambito del territorio comunale, il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi da collocare su aree pubbliche individuate dal Consiglio Comunale, nonché le procedure per l'assegnazione in concessione d'uso del posteggio e l'ottenimento del titolo edilizio specifico.
2. Il presente regolamento ha lo scopo, inoltre, sotto l'aspetto urbanistico, di regolarizzare i punti vendita già esistenti su area pubblica, sempreché i medesimi punti siano ricondotti ed adeguati in modo da renderli conformi e non contrastanti con tutte quante le prescrizioni contenute nel presente articolato.
3. I manufatti assentiti con regolare titolo edilizio in atto installati sulle aree pubbliche assegnate in concessione, nei quali viene espletata attività commerciale, non sono assoggettati alle norme tecniche del presente regolamento fino alla data di scadenza della relativa concessione decennale.

Art. 2

Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario.

Art. 3

Tipologia di attività

1. Sono individuate tre tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi:
 - A) rivendita di giornali e riviste;
 - B) vendita di fiori, artigianato, souvenirs, produzioni artistiche tipiche e oggettistica;
 - C) vendita di generi alimentari (dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici), bibite in lattina o bottiglia, con o senza somministrazione al tavolo.
2. I titolari delle attività di cui alle lettere A, B e C del comma precedente, installati su aree pubbliche, sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico urbano, dei parcheggi a pagamento, nonché di ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 4

Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

1. Il chiosco dovrà avere pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata), copertura a tetto piramidale, a padiglione o a capanna, e potrà realizzarsi:
 - a) interamente con elementi in legno massello o lamellare, piallato, collocati in opera, previo trattamento antitarlo e antimuffa nonché protetti con vernice incolore opaca e ignifuga. Non è consentito l'utilizzo di pittura colorata;
 - b) in materiale metallico escluso alluminio.
2. Eventuale piattaforma (in cls) o pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.
3. L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda, non dovrà superare m 3,20. Il punto di colmo o la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori m 1,00;

4. I chioschi dovranno essere progettati e realizzati con rigore formale, semplicità di linee, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le tubazioni per le discese pluviali (in pvc grigio o lamierino color rame), dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;

b) E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione. Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari;

c) in corrispondenza dei vani di porta o finestra sono consentite tende parasole con capacità di distesa non superiore a m 1,50, collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,00;

d) dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 20 cm.

5. Il servizio igienico può essere anche di tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (entro mt.100 in linea d'aria). Lo stesso può essere omesso nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati, appartenenti ad altre strutture commerciali collocati a breve distanza (entro mt.100 in linea d'aria), per i quali il gestore presenti un titolo di possesso o d'uso.

6. Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature, che dovranno essere indicate in progetto.

Art. 5

Deroghe per strutture esistenti

1. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla data della scadenza della relativa concessione decennale. L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.

CAPO III

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 6

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

2. Alle procedure di affidamento della concessione di aree di cui al comma 1., possono partecipare tutte le persone fisiche, società di persone e di capitali regolarmente costituite, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui ai successivi commi.

3. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione.

4. Per esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs n59/2010 e ss.mm.ii., nonché dichiarare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218.

Art. 7
Presentazione dell'istanza

1. L'assegnazione degli spazi già individuati con delibera di Consiglio Comunale, tranne quelli già interessati dalla presenza di un chiosco, avverrà a seguito di presentazione di istanza nei modi e termini contenuti nell'apposito bando ad evidenza pubblica, a mezzo di posta certificata all'indirizzo: suap@pec.comune.milazzo.me.it.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi persone fisiche, società di persone e di capitali regolarmente costituite, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Milazzo ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

a) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;

b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. lgs 26,03,2010 n. 59, richiesti per l'attività;

d) non siano debitori nei confronti dell'Ente.

3. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8
Formazione della graduatoria

1. Le Ditte che hanno presentato regolare istanza entro i termini stabiliti ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2. del precedente articolo, saranno inserite in una graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al suddetto bando e tenendo conto anche della qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati.

2. I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. La graduatoria di cui sopra si esaurisce con l'assegnazione definitiva del relativo posteggio.

4. Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, per le nuove localizzazioni, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato, fino a quando il posteggio di che trattasi non verrà nuovamente messo a bando.

Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per chioschi sul suolo pubblico in capo al medesimo soggetto.

5. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico un'istanza per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica: suap@pec.comune.milazzo.me.it per l'installazione del chiosco, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione amministrativa. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

a. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);

b. ragione sociale se trattasi di Società;

c. tipologia dell'esercizio a cui si riferisce;

d. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

6. Alla domanda deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- Progetto sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala 1:50, nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti. Il progetto deve indicare anche la tipologia del chiosco, i materiali e le dimensioni.

- Relazione, redatta da tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alle norme di cui al capo II, alla normativa in materia di sicurezza.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 5, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 9

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività commerciale all'interno dei chioschi è subordinato all'ottenimento della concessione edilizia per l'installazione del chiosco, all'effettivo inizio e fine lavori ed al conseguente rilascio del certificato di agibilità dello stesso.

2. Relativamente ai posteggi ricadenti su aree soggette ai vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 o al D.P.R.S. n. 21/1975, il rilascio del Titolo Edilizio di cui al precedente comma resta subordinato anche al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina.

3. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle procedure del presente articolo.

CAPO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 10

Manutenzione e responsabilità

1. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione di sanzioni e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario/autorizzato.

4. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell'ambito dei criteri generali di cui al capo II, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.

6. Alla scadenza dei termini stabiliti dall'autorizzazione amministrativa, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 11

Subingressi e trasferimenti

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante, unicamente per la durata residua e previa voltura dell'autorizzazione amministrativa, alle seguenti condizioni:

- il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. In caso di subingresso per causa di morte, gli eredi hanno facoltà di esercitare l'attività, pur in carenza dei requisiti professionali, per un anno dalla data del decesso del precedente titolare;
- il subentrante non deve essere in possesso di altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale;
- il cedente non deve essere debitore nei confronti dell'Ente.

2. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione. La relativa istanza deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico, allegando copia dell'atto notarile di cessione/acquisto/affitto d'azienda, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Il subentrante dovrà dichiarare di non aver apportato alcuna modifica alla struttura, così come essa è stata precedentemente autorizzata. E' facoltà del SUAP richiedere la presentazione di elaborati grafici e/o l'indicazione degli estremi degli atti abilitativi rilasciati al precedente titolare, al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni.

3. In caso di trasferimento di un chiosco in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le disposizioni previste per le nuove installazioni.

4. In caso di mutamento della tipologia di vendita tra le categorie indicate all'art. 3, il richiedente dovrà richiedere allo Sportello Unico specifica autorizzazione. Questa sarà accordata dall'ufficio Competente previa verifica della compatibilità e dell'assenza di motivi ostativi, nonché del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme. Qualora necessario, il richiedente dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alla nuova attività che intende esercitare.

Art. 12

Sospensione e cessazione dell'attività

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 3 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Per sospensioni dell'attività superiori a 3 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 3 mesi comporterà la revoca dell'autorizzazione.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Art. 13

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. La concessione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di una tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nei modi e termini di legge.

Art. 14

Spese

1. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti ENEL, gas, acqua, fognatura, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessarie alla realizzazione degli impianti.

Art. 15

Durata della concessione e rinnovi

1. La concessione di suolo pubblico comunale per l'installazione di chioschi ha la durata di 10 anni, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività.

Art. 16

Decadenza e revoca

1. Si determina la decadenza dell'autorizzazione:

- per decorrenza dei termini di validità dell'autorizzazione stessa;
- nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a tre mesi, in assenza di specifica autorizzazione;
- in caso di fallimento della ditta autorizzata;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi;
- per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto;
- per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza;

La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

2. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione prescritta;
- nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
- nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione amministrativa.

3. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

4. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino,

conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto, sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi e per gli effetti della Legge n°3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n°689/91.

Art. 18

Diritti del Comune

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario per un massimo di giorni trenta, trascorsi infruttuosamente i quali si opererà ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

Art. 19

Applicazione di norme regionali e statali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle normative regionali e statali vigenti in materia di commercio su suolo pubblico.

Art. 20

Norme transitorie. Variazioni

1. Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore dello stesso risultino installati senza titolo.

2. Eventuali contrasti, tra le norme del presente regolamento e le disposizioni legislative applicabili nel territorio della Regione siciliana e prevalenti sui regolamenti locali, saranno risolti in favore di quest'ultime.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Regolamento.



Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)

COPIA

di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 35 Registro deliberazioni del 16/04/2014	OGGETTO: Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali. Adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 dello Statuto Comunale.
---	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 13,20 e seguenti, nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PINO	CARMELO	Sindaco	X	
2	RUSSO	DARIO	Assessore		X
3	SCOLARO	STEFANA	Assessore		X
4	MIDILI	GIUSEPPE	Assessore	X	
5	ROMAGNOLO	SANTI	Assessore	X	
6	GITTO	SALVATORE	Assessore	X	
7	NANÌ	GAETANO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Carmelo Pino.

Partecipa il Segretario Generale Vicario Dott.ssa Lucia Messina.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.




Comune di Milazzo
(Provincia di Messina)
1° Ufficio di Staff - SUAP

Proposta di deliberazione n° 1 del 15 aprile 2014

IL PROPONENTE

Assessore alle Attività Produttive: Dott. Gaetano Nani



Oggetto: Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali. Adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 dello Statuto Comunale.

PREMESSO:

- **che** è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali;
- **che** in tal senso è stato predisposto schema di regolamento composto da n.21 articoli;
- **che** con delibera del Commissario Straordinario nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del Consiglio Comunale, n.11 del 29/08/2013 è stata approvata la Nuova determinazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio di cui all'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 1° marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni.;

PRESO ATTO di quanto disposto dal Titolo II del decreto legislativo 26.03.2010, n.59 e ss.mm.ii.;

VISTO il testo dell'allegato regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali che si compone di n.21 articoli;

ATTESO che lo stesso può essere adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 dello Statuto Comunale per essere sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge regionale n.18/1995;

VISTI gli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 26.03.2010, n.59 e ss.mm.ii.

VISTO l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali Vigente in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

PROPONE

che la Giunta deliberi

- 1) Di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 dello Statuto Comunale, l'allegato schema di *Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali* che si compone di n.21 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di sottoporre lo schema di regolamento al Consiglio Comunale per le sue determinazioni, previa pubblicazione dello stesso nei modi e con le procedure fissate dallo Statuto Comunale.
- 3) Di dare atto che il presente non comporta alcun impegno di spesa e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1° del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo n.267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.r. 23.12.2000, n.30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 15 aprile 2014

L'Istruttore Amministrativo
Dott. ssa Tiziana Lo Presti



Il Responsabile SUAP
Dott. Alfio Insolera



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.r. 23.12.2000, n.30)

Si esprime parere

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del DIPARTIMENTO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA

Milazzo, li

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE





SWAP Sportello Unico
Attività Produttive



COMUNE DI MILAZZO

Regolamento per la collocazione di chioschi su aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Definizione di chiosco

Art. 3 - Tipologia di attività

CAPO II - NORME TECNICHE

Art. 4 - Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

Art. 5 - Deroghe per strutture esistenti

CAPO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE E/O LOCALIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 6 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Art. 7 - Presentazione dell'istanza

Art. 8 - Formazione della graduatoria

Art. 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

CAPO IV- GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 10 - Manutenzione e responsabilità

Art. 11 - Subingressi e trasferimenti

Art. 12 - Sospensione e cessazione dell'attività

Art. 13 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 14 - Spese

Art. 15 - Durata della concessione e rinnovi

Art. 16 - Decadenza e revoca

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Sanzioni

Art. 18 - Diritti del Comune

Art. 19 - Applicazione di norme regionali e statali

Art. 20 - Norme transitorie, Variazioni

Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Nell'ambito del territorio comunale, il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi da collocare su aree pubbliche individuate dal Consiglio Comunale, nonché le procedure per l'assegnazione in concessione d'uso del posteggio e l'ottenimento del titolo edilizio specifico.
2. Il presente regolamento ha lo scopo, inoltre, sotto l'aspetto urbanistico, di regolarizzare i punti vendita già esistenti su area pubblica, sempreché i medesimi punti siano ricondotti ed adeguati in modo da renderli conformi e non contrastanti con tutte quante le prescrizioni contenute nel presente articolato.
3. I manufatti assenti con regolare titolo edilizio in atto installati sulle aree pubbliche assegnate in concessione, nei quali viene espletata attività commerciale, non sono assoggettati alle norme tecniche del presente regolamento fino alla data di scadenza della relativa concessione decennale.

Art. 2

Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario.

Art. 3

Tipologia di attività

1. Sono individuate tre tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi:
 - A) rivendita di giornali e riviste;
 - B) vendita di fiori, artigianato, souvenirs, produzioni artistiche tipiche e oggettistica;
 - C) vendita di generi alimentari (dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici), bibite in lattina o bottiglia, con o senza somministrazione al tavolo.
2. I titolari delle attività di cui alle lettere A, B e C del comma precedente, installati su aree pubbliche, sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico urbano, dei parcheggi a pagamento, nonché di ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 4

Dimensionamento del chiosco, caratteristiche

1. Il chiosco dovrà avere pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata), copertura a tetto piramidale, a padiglione o a capanna, e potrà realizzarsi:
 - a) interamente con elementi in legno massello o lamellare, piallato, collocati in opera, previo trattamento antitarlo e antimuffa nonché protetti con vernice incolore opaca e ignifuga. Non è consentito l'utilizzo di pittura colorata;
 - b) in materiale metallico escluso alluminio.
2. Eventuale piattaforma (in cls) o pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.
3. L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda, non dovrà superare m 3,20. Il punto di colmo o la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori m 1,00;

4. I chioschi dovranno essere progettati e realizzati con rigore formale, semplicità di linee, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le tubazioni per le discese pluviali (in pvc grigio o lamierino color rame), dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;

b) E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.), purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione. Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari;

c) in corrispondenza dei vani di porta o finestra sono consentite tende parasole con capacità di distesa non superiore a m 1,50, collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,00;

d) dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 20 cm.

5. Il servizio igienico può essere anche di tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (entro mt.100 in linea d'aria). Lo stesso può essere omesso nel caso in cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati, appartenenti ad altre strutture commerciali collocati a breve distanza (entro mt.100 in linea d'aria), per i quali il gestore presenti un titolo di possesso o d'uso.

6. Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature, che dovranno essere indicate in progetto.

Art. 5

Deroghe per strutture esistenti

1. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla data della scadenza della relativa concessione decennale. L'inadempimento è motivo di revoca del provvedimento.

CAPO III

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 6

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi.

2. Alle procedure di affidamento della concessione di aree di cui al comma 1., possono partecipare tutte le persone fisiche, società di persone e di capitali regolarmente costituite, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui ai successivi commi.

3. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione.

4. Per esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010 e ss.mm.ii., nonché dichiarare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218.

Art. 7
Presentazione dell'istanza

1. L'assegnazione degli spazi già individuati con delibera di Consiglio Comunale, tranne quelli già interessati dalla presenza di un chiosco, avverrà a seguito di presentazione di istanza nei modi e termini contenuti nell'apposito bando ad evidenza pubblica, a mezzo di posta certificata all'indirizzo: suap@pec.comune.milazzo.me.it.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi persone fisiche, società di persone e di capitali regolarmente costituite, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni che abbiano la sede legale nel territorio del Comune di Milazzo ed in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. lgs 26,03,2010 n. 59, richiesti per l'attività;
- d) non siano debitori nei confronti dell'Ente.

3. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8
Formazione della graduatoria

1. Le Ditte che hanno presentato regolare istanza entro i termini stabiliti ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2. del precedente articolo, saranno inserite in una graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al suddetto bando e tenendo conto anche della qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati.

2. I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. La graduatoria di cui sopra si esaurisce con l'assegnazione definitiva del relativo posteggio.

4. Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, per le nuove localizzazioni, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato, fino a quando il posteggio di che trattasi non verrà nuovamente messo a bando.

Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per chioschi sul suolo pubblico in capo al medesimo soggetto.

5. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico un'istanza per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica: suap@pec.comune.milazzo.me.it, per l'installazione del chiosco, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione amministrativa. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- a. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- b. ragione sociale se trattasi di Società;
- c. tipologia dell'esercizio a cui si riferisce;
- d. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

6. Alla domanda deve essere allegata anche la seguente documentazione:

- Progetto sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala 1:50, nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti. Il progetto deve indicare anche la tipologia del chiosco, i materiali e le dimensioni.
- Relazione, redatta da tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alle norme di cui al capo II, alla normativa in materia di sicurezza.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 5, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 9

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività commerciale all'interno dei chioschi è subordinato all'ottenimento della concessione edilizia per l'installazione del chiosco, all'effettivo inizio e fine lavori ed al conseguente rilascio del certificato di agibilità dello stesso.
2. Relativamente ai posteggi ricadenti su aree soggette ai vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 o al D.P.R.S. n. 21/1975, il rilascio del Titolo Edilizio di cui al precedente comma resta subordinato anche al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina.
3. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle procedure del presente articolo.

CAPO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 10

Manutenzione e responsabilità

1. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione di sanzioni e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza.
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario/autorizzato.
4. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell'ambito dei criteri generali di cui al capo II, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dall'autorizzazione amministrativa, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 **Subingressi e trasferimenti**

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante, unicamente per la durata residua e previa voltura dell'autorizzazione amministrativa, alle seguenti condizioni:

- il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. In caso di subingresso per causa di morte, gli eredi hanno facoltà di esercitare l'attività, pur in carenza dei requisiti professionali, per un anno dalla data del decesso del precedente titolare;
- il subentrante non deve essere in possesso di altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale;
- il cedente non deve essere debitore nei confronti dell'Ente.

2. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione. La relativa istanza deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico, allegando copia dell'atto notarile di cessione/acquisto/affitto d'azienda, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Il subentrante dovrà dichiarare di non aver apportato alcuna modifica alla struttura, così come essa è stata precedentemente autorizzata. E' facoltà del SUAP richiedere la presentazione di elaborati grafici e/o l'indicazione degli estremi degli atti abilitativi rilasciati al precedente titolare, al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni.

3. In caso di trasferimento di un chiosco in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le disposizioni previste per le nuove installazioni.

4. In caso di mutamento della tipologia di vendita tra le categorie indicate all'art. 3, il richiedente dovrà richiedere allo Sportello Unico specifica autorizzazione. Questa sarà accordata dall'ufficio Competente previa verifica della compatibilità e dell'assenza di motivi ostativi, nonché del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme. Qualora necessario, il richiedente dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alla nuova attività che intende esercitare.

Art. 12 **Sospensione e cessazione dell'attività**

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 3 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Per sospensioni dell'attività superiori a 3 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 3 mesi comporterà la revoca dell'autorizzazione.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Art. 13 **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**

1. La concessione di suolo pubblico è soggetta al pagamento di una tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nei modi e termini di legge.

Art. 14

Spese

1. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti ENEL, gas, acqua, fognatura, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessarie alla realizzazione degli impianti.

Art. 15

Durata della concessione e rinnovi

1. La concessione di suolo pubblico comunale per l'installazione di chioschi ha la durata di 10 anni, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività.

Art. 16

Decadenza e revoca

1. Si determina la decadenza dell'autorizzazione:

- per decorrenza dei termini di validità dell'autorizzazione stessa;
- nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a tre mesi, in assenza di specifica autorizzazione;
- in caso di fallimento della ditta autorizzata;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi;
- per ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto;
- per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza;

La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

2. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione prescritta;
- nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
- nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione amministrativa.

3. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

4. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino,

conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto, sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi e per gli effetti della Legge n°3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n°689/91.

Art. 18

Diritti del Comune

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario per un massimo di giorni trenta, trascorsi infruttuosamente i quali si opererà ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le eventuali spese di custodia saranno poste carico del concessionario.

Art. 19

Applicazione di norme regionali e statali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle normative regionali e statali vigenti in materia di commercio su suolo pubblico.

Art. 20

Norme transitorie. Variazioni

1. Il presente regolamento sarà applicato per il rilascio di nuove concessioni ed autorizzazioni, per il rinnovo di quelle scadute e per quelle relative a chioschi che alla data di entrata in vigore dello stesso risultino installati senza titolo.

2. Eventuali contrasti, tra le norme del presente regolamento e le disposizioni legislative applicabili nel territorio della Regione siciliana e prevalenti sui regolamenti locali, saranno risolti in favore di quest'ultime.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Regolamento.

Di quanto innanzi è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione, ai sensi della L.r. 03.12.1991, n. 44, e successive modificazioni
 è stata sarà affissa all'Albo Pretorio il 18 APR. 2014 per rimanervi per 15
giorni consecutivi come prescritto dal comma 1 dell'articolo 11 della suddetta legge regionale.
dalla Residenza municipale, li 17 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Messina

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA,

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni
dalla sua pubblicazione (articolo 12, comma 1, della L.r. 03.12.1991, n. 44);
- il giorno della sua adozione perché dichiarata *immediatamente esecutiva* dalla stessa
Giunta municipale (articolo 12, comma 2, della L.r. 03.12.1991, n. 44).

dalla Residenza municipale, li

24 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sant'Alligo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione esecutiva è stata
oggi trasmessa al Dipartimento STAFF

Milazzo, li

24 APR. 2014

Il Responsabile dell'U.O.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
E.to ALERIO DE JOANNON

Il Vice Segretario Generale
E.to LUCIA MESSINA


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata ~~A~~ sarà affissa all'albo pretorio comunale il 11 LUG 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li 11.0 LUG. 2014



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Santi Alligo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---